



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 397

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri di finanziamento della Misura "Investimenti" per la viticoltura della Provincia Autonoma di Trento per la campagna vitivinicola 2016/2017, secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 911 di data 14 febbraio 2017, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il giorno **13 Marzo 2017** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti:

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 istituisce un'organizzazione comune dei mercati (O.C.M.) dei prodotti agricoli, tra cui è compreso il settore vitivinicolo, tale Regolamento contiene altresì le norme relative ai Programmi Nazionali di Sostegno (P.N.S.);

tra le misure, per il settore vitivinicolo, che beneficiano del sostegno comunitario - ai sensi del Regolamento UE - il P.N.S. relativo alla programmazione 2014/2018, prevede la Misura Investimenti ovvero la possibilità che venga concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione;

con deliberazione n. 282 di data 04 marzo 2016 è stata autorizzata la stipula di un protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento e l'Organismo Pagatore – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande di cui all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, per le misure relative alla “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” e agli “Investimenti” di cui ai Regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 e ss.mm.ii.;

il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (M.I.P.A.A.F.) con il Decreto n. 911 di data 14 febbraio 2017, per il settore vitivinicolo, ha emanato le disposizioni nazionali di attuazione del sopracitato Regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda l'applicazione della Misura Investimenti dalla campagna viticola 2016/2017, abrogando il precedente Decreto Ministeriale n. 1831 di data 4 marzo 2011 e successive modifiche recante “Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.”;

per le campagne vitivinicole dal 2015/2016 al 2017/2018, con propria precedente deliberazione n. 2527 di data 30 dicembre 2015 - secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di data 04 marzo 2011 n. 1831 e ss.mm. - sono stati approvati i criteri di finanziamento della Misura “Investimenti” per la viticoltura della Provincia Autonoma di Trento;

alla luce del nuovo Decreto Ministeriale, si ritiene opportuno, abrogare parzialmente la deliberazione n. 2527 di data 30 dicembre 2015 e approvarne una ex novo facendone salva, agli effetti giuridici, l'applicazione per le domande biennali presentate nella campagna 2015/2016;

con il Decreto del M.I.P.A.A.F. di data 23 maggio 2016 n. 3362, viene ripartita la dotazione finanziaria O.C.M. (Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli) vino relativa alla campagna 2016/2017 e, per la Misura Investimenti, viene assegnato alla Provincia Autonoma di Trento l'importo di Euro 589.916,00;

con il citato Decreto di ripartizione della dotazione finanziaria è previsto che al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie, deve essere soddisfatto il fabbisogno finanziario delle misure inserite nel Programma Nazionale di Sostegno (P.N.S.) tra cui quella in oggetto, dopodiché le eventuali economie sono da destinare alla misura dell'Assicurazione del raccolto, nel rispetto delle scadenze comunitarie;

si intende dare attuazione alla Misura degli Investimenti, di cui ai precitati Regolamenti comunitari e decreti ministeriali, nel settore vitivinicolo per la campagna vitivinicola 2016/2017 nella Provincia Autonoma di Trento per finanziare interventi relativi all'acquisto delle seguenti operazioni di cui all'Allegato II del D.M. n. 911 di data 14 febbraio 2017:

- acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi i lavori di posa in opera;
- acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera;
- acquisto di attrezzature ed arredi per l'allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori per la posa in opera;

nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale, saranno puntualmente individuate le operazioni ammesse al finanziamento per la campagna 2016/2017;

gli investimenti sopra riportati, ai sensi dei Regolamenti europei, devono essere diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda di mercato e ad aumentare la competitività e riguardare la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII parte II del Regolamento n. 1308/2013 e ss.mm. (categoria di prodotti vitivinicoli) anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché trattamenti sostenibili;

per quanto non espressamente indicato con il presente provvedimento si fa riferimento alle circolari/istruzioni operative di A.G.E.A. - Area Coordinamento – prot. n. 0018108 di data 01 marzo 2017 e dell'Organismo Pagatore competente – n. 6 - prot. n. 18304 del 1 marzo 2017 nonché eventuali altre successive circolari/istruzioni operative che saranno pubblicate all'indirizzo:
<http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA>;

ritenuto quindi di adottare la Misura "Investimenti" per la campagna vitivinicola 2016/2017 così come riportato nell'Allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare l'art. 50 "Investimenti";

visti i Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recanti integrazioni e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

visto il Regolamento (EU) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018 inviato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali alla Commissione UE il 01 marzo 2013 ed aggiornato in data 1 marzo 2017, per adeguarlo alla normativa emanata con i regolamenti delegato e di esecuzione n. 2016/1149 e n. 2016/1150;

visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali di data 14 febbraio 2017 n. 911, con cui è stato abrogato il D.M. n. 1831 di data 4 marzo 2011, che indica le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento e (CE) n. 555/2008 della Commissione, per quanto riguarda la misura degli investimenti;

visto in particolare che nel Decreto Ministeriale del M.I.P.A.A.F. n. 911 di data 14 febbraio 2017 l'art. 2, comma 5 stabilisce che le Regioni, se del caso, adottino ulteriori determinazioni per:
definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
limitare la percentuale di contributo erogabile;
prevedere la concessione dell'anticipo e fissare la relativa percentuale;
individuare i beneficiari dell'aiuto;
escludere/limitare alcuni prodotti vitivinicoli;
ammettere modifiche ai progetti approvati;
definire la durata dei progetti (se annuali e/o biennali);

visto il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013 che all'art. 71 prevede, tra l'altro, che l'aiuto deve restare acquisito ad un'operazione di investimento per almeno 5 anni;

acquisiti i pareri dei servizi di staff;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri di finanziamento della Misura "Investimenti" per la Provincia Autonoma di Trento prevista dal Piano Nazionale di Sostegno (P.N.S.), per il settore vitivinicolo, per la campagna vitivinicola 2016/2017 così come riportato nell'Allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le modalità per la presentazione delle domande, di erogazione dell'aiuto, le procedure di controllo nonché la gestione del flusso di informazioni sono definite da A.g.e.a. - Area Coordinamento e dall'Organismo Pagatore competente;
3. di dare atto che Agea Organismo pagatore con Istruzioni operative n. 6 – prot. n. 18304 di data 01 marzo 2017 ha individuato le modalità per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 – art. 4 – del decreto ministeriale stesso;

4. di subordinare la finanziabilità delle domande di aiuto biennali ritenute ammissibili e collocate in posizione utile in graduatoria all'approvazione del decreto ministeriale di ripartizione della dotazione finanziaria del P.S.N. Vitivinicolo relativa all'anno 2018, e di subordinare la possibilità di erogare gli anticipi per le domande ritenute finanziabili, dietro presentazione di idonea polizza fideiussoria;
5. di stabilire che le operazioni e/o gli interventi devono essere completati entro la scadenza prevista nell'Allegato A) di cui al precedente punto 1);
6. di dare atto che il sostegno viene erogato direttamente dall'Organismo Pagatore competente, al singolo beneficiario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
8. di rinviare a successivi appositi atti dell'Amministrazione l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie per l'attuazione del piano stesso in conformità con le indicazioni nazionali;
9. che in caso di modifiche richieste dal M.I.P.A.A.F. per la conformità del presente provvedimento alla normativa comunitaria l'onere degli impegni eventualmente assunti e/o delle spese eventualmente assunte in difformità dalle disposizioni integrative con dette modifiche rimarrà esclusivamente a carico dei richiedenti che, in virtù di ciò, non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione provinciale;
10. di abrogare conseguentemente, per effetto del nuovo Decreto ministeriale M.I.P.A.F.F. n. 911 di data 14 febbraio 2017, le disposizioni contenute nella propria precedente deliberazione n. 2527 di data 30 dicembre 2015 facendone salva, agli effetti giuridici, l'applicazione per le domande biennali presentate nella campagna 2015/2016;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa a carico del bilancio provinciale;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALLEGATO A)

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Allegato parte integrante
Allegato A)

CRITERI DI FINANZIAMENTO DELLA MISURA INVESTIMENTI - OCM VINO - REG. (UE) N. 1308/2013.

FINALITÀ

La Misura Investimenti è una misura attivata nell'ambito del Programma Nazionale di Sostegno (P.N.S.) per il settore vitivinicolo e finanzia investimenti relativa all'acquisto di beni, materiali e immateriali finalizzati al miglioramento della produzione di vino di migliore qualità e ad una migliore organizzazione che consenta di aprirsi a una maggiore domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività. Non sono ammessi a finanziamento investimenti riguardanti la produzione/commercializzazione di aceto di vino (allegato VII parte seconda del regolamento 1308/2013; D.M. di data 14 febbraio 2017 n. 911).

Le disposizioni previste dalla presente deliberazione devono intendersi integrative a quelle stabilite dall'Organismo Pagatore - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.).

Le circolari/istruzioni operative di A.G.E.A. sono pubblicate al seguente indirizzo:

<http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA>.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La presente Misura è attivata a valere sulle risorse destinate alla Misura Investimenti del Programma Nazionale di Sostegno P.S.N. per il settore vitivinicolo per la campagna 2016/17 complessivamente pari a 589.916,00 euro (Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3362 del 23 maggio 2016). Le economie delle altre misure previste dal Programma Nazionale di Sostegno, per il settore vitivinicolo, saranno destinate in primis ad aumentare la dotazione finanziaria della Misura Investimenti.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA

La Misura Investimenti si applica su tutto il territorio provinciale, per la campagna 2016/2017.

Ai fini delle presenti disposizioni attuative possono essere presentate:

- domande per progetti annuali e
- domande per progetti biennali

per investimenti annuali da completare entro il 08 agosto 2017,

per investimenti biennali da completare entro il 02 luglio 2018.

SOGGETTI BENEFICIARI DEL SOSTEGNO COMUNITARIO

Ai sensi degli artt. 3 (Beneficiari) e 5 (Definizione del sostegno) del D.M. di data 14 febbraio 2017 n. 911 sono autorizzati a presentare domanda di sostegno comunitario per gli investimenti i seguenti soggetti:

1) LE MICROIMPRESE, LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE così come definite ai sensi dell'articolo 2, del titolo I dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, di data 06 maggio 2003, la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

2) LE IMPRESE INTERMEDIE che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro, la cui classificazione non è indicata nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione di data 06 maggio 2003, ma è altresì prevista nel Regolamento (UE) n. 1308/2013 al comma 2 dell'art. 50. La cui attività prevista sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

3) LE GRANDI IMPRESE che occupino più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di Euro. La cui attività prevista sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

I richiedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto:

- devono essere titolari di Partita I.V.A.;
- essere iscritti al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Trento;

- essere in regola con la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 e del D.Lgs. n. 99/2004;
- essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 e ss.mm.ii..

Il sostegno di cui alla presente misura è destinato agli investimenti realizzati in Provincia di Trento dalle imprese operanti nella medesima Provincia.

Non è concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - Comunicazione della Commissione GU C 244 dell'1/10/2004.

Alla luce delle summenzionate normative, sono esclusi da tale aiuto i commercianti, ovvero coloro che esercitano la sola attività di commercializzazione di vino.

AZIONI AMMESSE A FINANZIAMENTO

Le operazioni ammissibili, definite in coerenza con i principi di demarcazione e complementarità con il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento, sono le seguenti:

- 1) acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi i lavori di posa in opera;
- 2) acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera;
- 3) acquisto di attrezzature ed arredi per l'allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori per la posa in opera.

Possono essere finanziate più azioni.

SPESE AMMISSIBILI

In riferimento agli investimenti di cui sopra sono ammissibili spese per:

Punto 1 delle azioni ammesse a finanziamento:

- acquisto di macchine, attrezzature e contenitori per tutte le fasi del processo enologico, compresi i lavori di posa in opera e i collegamenti necessari alle linee esistenti, dalla ricezione delle uve in cantina fino alla commercializzazione del prodotto con esclusione delle linee d'imbottigliamento e confezionamento.

All'interno di quanto previsto dal punto 1 delle azione ammesse a finanziamento, si individua un elenco di macchine, attrezzature e contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli;

- tramogge di scarico, banchi e nastri di cernita, nastri e coclee;
- pigiatrici, diraspatrici, coclee evacuazione e tritatura raspi;
- presse, decanter;

- coclee evacuazione vinaccia;
- impianti di lavaggio e/o sanificazione contenitori uve e serbatoi e botti in legno;
- sistemi per il rimontaggio e la follatura del pigiato;
- impianti e tubazioni mobili comprese di raccordi e riduzioni per la distribuzione di pigiati, mosti e vini;
- compressori aria e filtri disoleatori;
- impianto produzione azoto;
- impianto a resine scambio ionico;
- filtri feccia;
- flottatori per chiarifiche mosti;
- impianti osmosi inversa;
- impianti per la stabilizzazione tartarica;
- filtri, centrifughe, misuratori di portata conta litri e pompe;
- serbatoi compresi anche tasche di raffreddamento e/o riscaldamento;
- tasche o piastre predisposte per il raffreddamento e/o riscaldamento dei serbatoi (come da demarcazione con il PSR non è compreso il sistema di raffreddamento);
- autoclavi;
- botti e tini con capacità superiore a 500 litri;
- barriques;
- tonneaux (capacità da 400 litri a 500 litri);
- sistemi per la preparazione dei lieviti;
- cassoni per stoccaggio bottiglie e macchine per remuage automatico;
- miscelatore per battonage.

Sono inoltre compresi i lavori di posa in opera.

Pertanto le macchine, le attrezzature e i contenitori non elencati sopra non beneficiano di finanziamento.

Punto 2 delle azioni ammesse a finanziamento:

- attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera;

Punto 3 delle azioni ammesse a finanziamento:

- acquisto di attrezzature ed arredi per l'allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori per la posa in opera.

Sono ammissibili unicamente le spese per l'acquisto di attrezzature nuove.

Le spese eleggibili devono essere sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande di finanziamento.

Non sono ammesse a finanziamento le spese per investimenti di mera sostituzione dei beni preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi.

Non sono ammesse a finanziamento le spese per investimenti che già beneficiano di contributi pubblici, a qualunque titolo erogati.

Non sono ammesse a finanziamento le operazioni che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento n. 1308/2013 (Promozione).

Non sono ammesse a finanziamento le spese per investimenti oggetto di contratto di locazione finanziaria (leasing).

Con riferimento all'acquisto:

- di tonneaux (con capacità da 400 litri a 500 litri) - la spesa massima ammissibile è pari a 850,00 euro a tonneau;
- di barriques - la spesa massima ammissibile è pari a 614,00 euro a barrique.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le domande, per beneficiare del finanziamento devono essere presentate all'Organismo Pagatore competente - **A.G.E.A.**, secondo le modalità stabilite dallo stesso con proprie circolari/istruzioni operative.

Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda di aiuto, deve scegliere la modalità di erogazione dell'aiuto:

- a) per le **domande di aiuto annuali**:
 - 1) pagamento a collaudo dei lavori;
- b) per le **domande di aiuto biennali**:
 - 1) pagamento a collaudo dei lavori, ovvero
 - 2) pagamento con anticipo su cauzione prima della conclusione dei lavori, previa costituzione di una garanzia a favore dell'Organismo Pagatore competente pari al 110% dell'importo dell'anticipo. La percentuale del pagamento anticipato è determinata al massimo nell'80% del contributo dell'Unione.

Il richiedente può presentare **una sola** domanda di aiuto.

Le domande per gli investimenti / progetti di durata biennale sono ammesse unicamente per progetti con importi complessivi pari o superiori a 200.000,00 euro di spesa ammissibile a finanziamento.

In particolare alla domanda di aiuto deve essere allegata a pena di esclusione della domanda stessa la seguente documentazione:

- a) richiesta scritta con cui sono stati chiesti ai vari fornitori i preventivi di spesa per ciascun bene di investimento, la richiesta deve far riferimento: alla descrizione delle caratteristiche quantitative e qualitative del prodotto, alle principali caratteristiche di funzionamento ed alle eventuali dotazioni accessorie;
- b) tutta la documentazione richiesta da A.G.E.A. con proprie circolari/istruzioni operative.

Si specifica che la relazione tecnica, richiesta con circolari/istruzioni operative di A.G.E.A.:

- deve essere firmata dal legale rappresentante / titolare e da un tecnico qualificato. Il tecnico qualificato deve essere soggetto diverso dal legale rappresentante / titolare;

- in caso di investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (Regolamento UE 2016/1149, art. 36), deve essere firmata da un **soggetto abilitato**.

PREVENTIVI

Per gli acquisti è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno 3 preventivi confrontabili tra loro e resi da fornitori diversi ed indipendenti. I preventivi dovranno riportare nel dettaglio l'oggetto della fornitura, la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici. Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I tre preventivi, firmati e redatti su carta intestata della ditta fornitrice e/o venditrice con l'indicazione della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed il C.F. e/o P.I., o codici identificatrici similari se la ditta fornitrice e/o venditrice è estera, dovranno riportare, pena la loro inammissibilità:

- a. la data di emissione dello stesso,
- b. la dettagliata descrizione del bene o del servizio oggetto di fornitura,
- c. prezzo del bene e l'aliquota I.V.A. cui è sottoposto,
- d. l'indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura.

Le ditte fornitrici e/o venditrici devono essere specializzate e qualificate come da punto 13 della circolare di A.g.e.a. n. 6/2017. La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità.

La suddetta disposizione non trova applicazione nei casi in cui le macchine, o le attrezzature innovative prodotte, sono commercializzate esclusivamente da una casa produttrice. In tal caso dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica che la macchina o l'attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa produttrice.

I preventivi di spesa devono riportare il riferimento alla lettera/nota di richiesta scritta di cui al precedente paragrafo.

Nel caso di presentazione dei preventivi per l'operazione - arredi per allestimenti sale degustazioni - si richiede:

- ogni preventivo deve comprendere gli stessi articoli (tipologia e quantità),
- deve essere presentato un elenco puntuale dei singoli elementi costituenti l'intero arredo con descrizione di ogni articolo.

I preventivi, aventi data non anteriore a 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di aiuto, presentati in allegato alla domanda di aiuto stessa, sono da considerarsi vincolanti per l'acquisto definitivo; non saranno infatti finanziate operazioni di acquisto da ditte fornitrici diverse da quelle di cui è stato presentato, al competente Servizio provinciale, preventivo di spesa.

Fatta salva la possibilità di acquistare da una delle ditte a cui è stata formulata richiesta di preventivo, sarà comunque sempre ammesso a finanziamento il preventivo più economico.

CRITERI DI PRIORITÀ

Sono ammesse a contributo le richieste riportate nella graduatoria predisposta sulla base dei seguenti criteri di priorità e dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda, fino al raggiungimento delle risorse assegnate alla Provincia Autonoma di Trento attraverso il Programma di Sostegno Nazionale al settore vitivinicolo:

La valutazione della domanda di aiuto, sulla base della documentazione prodotta dal richiedente, sarà espressa attraverso l'assegnazione di punteggi sulla base dei seguenti criteri di priorità:

	Criteri adottati	Punteggio
1	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149).	30
2	Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012 e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa.	5
3	Produzioni vitivinicole a DOP, IGP. Prevalenza DOC 20 punti Prevalenza IGT 10 punti.	MAX 20
4	titolari o legale rappresentante di età compresa tra 18 e 40 anni al momento di presentazione della domanda .	5
5 a	Appartenenza a forme aggregative di filiera: n. di produttori fino a 300, punti 15; n. di produttori maggiore a 300, punti 10.	MAX 15
5 b	Appartenenza a forme aggregative di filiera: Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzio di tutela vini a DOP o IGT della Provincia di Trento.	5
7	Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto.	10

Specifiche relative ai criteri di priorità di cui sopra:

Per il criterio n. 1

La relazione tecnica, richiesta con circolari/istruzioni operative di A.G.E.A., firmata da un **soggetto abilitato** deve concernere tutte le azioni ammissibili.

Per il criterio n. 2 si considerano unicamente le imprese che vinificano esclusivamente produzioni biologiche, in conversione o ottenute secondo il Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) certificate.

Per il criterio n. 3 si considerano le produzioni di qualità di vini DOP/IGP rivendicate desunte dalla dichiarazione di vendemmia e/o di produzione di mosto dell'ultima campagna vendemmiale.

Per il criterio n. 5a si considerano i fornitori di materia prima (uva) desunti dalla dichiarazione dell'ultima campagna vendemmiale o fornitori di vino da affinare dell'ultima campagna vitivinicola desunti dai documenti di trasporto.

I requisiti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda di aiuto con le eccezioni sopra individuate.

In caso di dotazione finanziaria insufficiente a soddisfare tutte le richieste, si applica l'art. 4 comma 7 del D.M. del M.I.P.A.A.F. 14 febbraio 2017 n. 911.

PERCENTUALE DI AIUTO

L'aiuto è concesso nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta (I.V.A. esclusa) qualora l'investimento sia realizzato da un'impresa classificabile come micro, piccola e media.

Il limite massimo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta (I.V.A. esclusa) qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro.

Il limite massimo è ridotto al 19% della spesa effettivamente sostenuta (I.V.A. esclusa) qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro.

DEFINIZIONE DELL'IMPORTO MINIMO E DELL'IMPORTO MASSIMO

L'importo minimo della spesa ammissibile a finanziamento è pari a 7.000,00 euro, mentre l'importo massimo della spesa ammissibile è fissato in 800.000,00 euro.

Non saranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo, all'esito dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto o della domanda di pagamento a saldo, risulterà inferiore al valore minimo sopraindicato pari a 7.000,00 euro.

TERMINI DI CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI E LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Le operazioni e/o gli interventi devono essere completati:

- entro la scadenza del **08 agosto 2017** per le domande di pagamento annuale;
- entro la scadenza del **02 luglio 2018** per le domande di pagamento biennali

e entro le stesse date dovranno essere presentate le relative domande di pagamento a saldo tramite l'apposito servizio approntato sul portale S.I.A.N., avvalendosi della prevista procedura informatica

per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (C.A.A.) a cui il richiedente ha conferito il mandato.

Alla domanda di pagamento a saldo deve essere allegata la documentazione richiesta da A.G.E.A. con proprie circolari.

TRASMISSIONE DOMANDE PAGAMENTO SALDO ALLA PROVINCIA

Le domande di pagamento a saldo annuali, regolarmente sottoscritte e corredate dalla documentazione probatoria, dovranno essere trasmesse da parte dei C.A.A. all'Ufficio provinciale competente inderogabilmente entro il 10 agosto 2017.

Le domande di pagamento a saldo biennali, regolarmente sottoscritte e corredate dalla documentazione probatoria, dovranno essere trasmesse da parte dei C.A.A. all'Ufficio provinciale competente inderogabilmente entro il 10 luglio 2018.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Le fatture devono essere intestate unicamente al beneficiario in prima persona.

Le fatture devono essere debitamente pagate attraverso l'emissione di titolo di pagamento e lo stesso deve essere rintracciabile sulle scritture contabili del conto bancario/postale intestato al soggetto beneficiario.

Il beneficiario deve comunicare il **conto corrente dedicato** sul quale avvengono tutte le operazioni finanziarie derivanti dalla Misura in oggetto, che deve coincidere con il conto corrente indicato sulla domanda di aiuto.

Il pagamento delle spese deve avvenire tramite:

- bonifico bancario/postale e/o
- R.I.B.A. e/o
- carta di credito,

collegati al conto corrente indicato nella domanda di aiuto (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura).

Il conto corrente indicato nella domanda di aiuto non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento, se non per cause di forza maggiore.

Non sono ammessi pagamenti in contanti e con assegni.

ONERI E IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Sulle attrezzature finanziate dovrà essere apposta, a cura del beneficiario, una targhetta riportante: *“Intervento finanziato ai sensi del Reg. n. (UE) 1308/2013 - anno 2017”*.

Gli investimenti oggetto di finanziamento devono essere conservati per 5 anni dalla data della liquidazione del saldo finale. Il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato.

Qualora gli investimenti finanziati non siano mantenuti in azienda per i 5 anni previsti, si applica quanto previsto dall'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dalle istruzioni operative nonché dalle linee guida controlli ex post di A.G.E.A. (Comunicazione n. DPMU.2015.2808 di data 06/07/2015).

VARIANTI

Non sono ammesse, a pena di esclusione della domanda di saldo, nessun tipo di varianti ai progetti iniziali, già approvati dal competente Servizio provinciale.

Non sono considerate varianti:

- eventuali, riduzioni relative a quantità/numero che comportano una diminuzione della spesa non superiore al 20% del costo complessivo dell'investimento di cui alla domanda di aiuto;
- l'acquisto, a parità di caratteristiche, di serbatoi di capacità superiore a quelli richiesti in domanda di aiuto.

In ogni caso la spesa riconosciuta non potrà essere superiore a quella già ammessa.

Rimane il rispetto del vincolo che l'importo complessivo dell'investimento non risulti inferiore al valore minimo di 7.000,00 euro, come sopraindicato.